



FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI
S C U O L A D I G O V E R N O L O C A L E

Note della Fondazione Giandomenico Romagnosi

Nota 2-2020

E venne il giorno.

**Sanità digitale, impresa sostenibile,
rigenerazione urbana e sociale**

Giuseppe Carlo Ricciardi

Aprile 2020

Fondazione Scuola di Governo Locale Giandomenico Romagnosi

Presidente: Andrea Zatti.

Responsabile Scientifico dei Quaderni-Note: Paolo Graziano.

Comitato di Redazione: Tiziana Altì, Franco Osculati, Gianluca Pietra,
Raffaella Procaccini, Andrea Zatti, Cinzia Di Novi, Sabrina Spaghi.

Nota 2-2020, aprile 2020.

Autore: Giuseppe Carlo Ricciardi.

*E venne il giorno. Sanità digitale, impresa sostenibile, rigenerazione urbana
e sociale.*

E venne il giorno. Sanità digitale, impresa sostenibile, rigenerazione urbana e sociale

di Giuseppe Carlo Ricciardi*

1. In questi giorni tumultuosi, la pressione dei tristi accadimenti legati all'emergenza sanitaria supera la distaccata mitezza e la lucida riflessività che sempre dovrebbe assistere il ragionamento (non solo) giuridico e la programmazione di un'agenda politica razionale, cui possano far seguito interventi legislativi oculati ed intrinsecamente coerenti.

Così si assiste, quasi fisiologicamente, al rapido susseguirsi di iniziative scientifiche volte all'analisi critica dei recenti provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità italiane e straniere al fine di contrastare la diffusione del contagio, che tanta eco spiega sui *mass media* e, ancor di più, sui *social media* più rilevanti, giusta la maggior presa sugli utenti in larga parte confinati tra le mura domestiche anche nell'adempimento delle consuete mansioni lavorative, a fronte della necessitata riscoperta di istituti a vario titolo ascrivibili alle modalità di lavoro agile¹ e *smart working*.

La tentazione di unirsi alla riflessione dei colleghi giuspubblicisti è forte, dal momento che molte delle misure adottate in questi giorni meriterebbero un *surplus* di approfondimento scientifico in ordine a svariati aspetti, che in diversa misura attengono sia alla legittimità formale di alcune soluzioni normative ed amministrative, sia alle ragioni di opportunità sottese a tali provvedimenti sia, da ultimo, al poderoso *stress test* cui sono sottoposti i rapporti tra pubblici poteri e, ancora più in generale, i rapporti tra Stato di diritto e diritti di libertà dei consociati.

Si inseriscono nell'alveo del quadro rassegnato, ad esempio, come facilmente intuibile, le sovrapposizioni tra misure e fonti tra loro oggettivamente incoerenti, che tradiscono una sostanziale impreparazione

* Comitato Scientifico Fondazione Romagnosi – Scuola di Governo Locale.

¹ Finora sempre oggetto del dibattito tra amministrazioni ed operatori economici e solo marginalmente sperimentati.

delle istituzioni pubbliche nazionali – nonché, in via tendenzialmente sussidiaria, sovranazionali² – a gestire situazioni di crisi con procedure predefinite e consolidate, come si dovrebbe supporre dovesse accadere e non è stato, le quali si risolvono nelle difficoltà interpretative che gli stessi promotori di tali provvedimenti faticano a comporre.

Si pensi alla scelta dell'Esecutivo di adottare appositi Decreti Legge (fonti primarie) – per le ovvie ragioni di necessità ed urgenza legate all'esigenza di garantire una gestione immediata ed accentrata dell'emergenza – già convertiti in legge oppure in attesa di conversione, i quali offrono copertura alla sequela di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM, fonte regolamentare) dapprima annunciati (a volte con modalità istituzionalmente discutibili)³ ed, infine, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale talora anche a distanza di giorni. Ebbene, vale la pena rammentare che si tratta di una procedura *extra ordinem* creata *ad hoc*, avente carattere derogatorio rispetto a quanto già stabiliva l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il quale ancora oggi conferisce al Ministro della Sanità (oggi della Salute) il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso: la scelta riesce tecnicamente eccentrica laddove si consideri la pregressa previsione in legge ordinaria (fonte primaria) di uno strumento altrettanto incisivo, *a fortiori* alla luce del fatto che la norma d'azione riconosce il correlativo potere al Ministro competente per materia rispetto all'emergenza che occorrerebbe gestire. Su questo punto, si potrebbe qualificare come comprensibile la scelta dell'Esecutivo, sostanzialmente improntata ad assicurare il coordinamento decisionale interno al Governo, pur sottolineando che l'emergenza non giustifica l'improvvisazione, anche dal punto di vista giuridico.

Infatti, in un sistema amministrativo come il nostro, contraddistinto dalla presenza di soggetti pubblici chiamati all'esercizio di funzioni tra loro connesse e dalla composizione multilivello del sistema delle autonomie, la situazione di confusione risulta ancor più acuita dalla stratificazione di provvedimenti e strumenti di competenza di singoli organi o enti.

² La rilevanza «trasversale» e sussidiaria della salute (rispetto alle competenze degli Stati nazionali) nell'Unione Europea, si desume dall'art. 168 TFUE, mentre la protezione della salute è altresì oggetto dell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

³ Si pensi alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri pronunciate nella serata del 21 marzo 2020 e diffuse tramite *facebook*, anziché sui canali istituzionali a ciò deputati.

Non stupisce, dunque, la difficoltà manifestata dalle Istituzioni – e, talora, anche dagli stessi giuristi impegnati nell’interpretazione dell’alluvionale congerie di provvedimenti adottati⁴ – nella corretta applicazione dei criteri di risoluzione delle antinomie a fronte dell’esigenza di dipanare un quadro ormai eccessivamente perplesso, composto da leggi di settore, decreti legge, DPCM, ordinanze del Ministro della Salute, ordinanze del Ministro degli Interni, ordinanze della Protezione civile, ordinanze dei Presidenti di Regione, ordinanze dei Sindaci dei Comuni più o meno colpiti dal contagio, circolari ministeriali, protocolli (non solo sanitari) etc. Considerando, tuttavia, che il diritto dovrebbe costituire anzitutto il mezzo per regolare la convivenza tra consociati, la prima caratteristica che dovrebbe contraddistinguere i provvedimenti amministrativi e normativi consterebbe della facile intellegibilità delle disposizioni ivi contemplate⁵, che ad oggi pare essere un *optional*.

Il tutto, a tacer dello stridente silenzio del Parlamento – il quale, dopo settimane di inattività, pare stia riprendendo in queste ore i lavori, cosa che dovrebbe darsi per acquisita in una Repubblica parlamentare – e della latente tensione tra principio di precauzione, straordinarietà dell’evoluzione fattuale e sotterranea affermazione di uno “Stato di prevenzione”, per non dire “di eccezione”, sul quale si scriveranno presumibilmente fiumi di inchiostro.

E non stupisce di leggere, altresì, su importanti testate giornalistiche nazionali, opinioni superficiali sulla pretesa inefficienza dei servizi sanitari regionali maggiormente provati, in prima battuta, dai numeri dell’emergenza, allorquando semmai ai più attenti commentatori risulta molto semplice dimostrare che proprio l’esistenza di sistemi regionali di eccellenza – penso anzitutto a quello policentrico lombardo ma anche, ad esempio, a quello emiliano – sta consentendo al nostro Paese di sopportare un’onda d’urto pressoché insostenibile, a parità di numeri, proporzioni e tempistica, per gli altri sistemi regionali interni nonché, ancor di più, per altri Paesi (non solo) europei, come purtroppo si ritiene – con il sincero auspicio di essere smentiti – accadrà in altre realtà nazionali ove lo Stato sociale non assicura livelli ed universalità delle prestazioni come accade nel nostro.

Del resto sostenere che le Regioni colpite non abbiano adottato protocolli (sanitari?) adeguati, a differenza di quanto starebbe teoricamente facendo o avrebbe potuto fare il centro, equivale all’operazione del cercare *la*

⁴ Cfr. il dossier aggiornato dei provvedimenti, pubblicato sulla Rivista *Diritti Regionali*, www.dirittiregionali.it.

⁵ Cfr. S. Cassese, *Coronavirus, il dovere di essere chiari*, in *Corriere della Sera*, 23 marzo 2020.

*pagliuzza che è nell'occhio del fratello*⁶ (le Regioni), omettendo di considerare *la trave che è nel proprio occhio* (i.e. dello Stato): valga per tutti, sul piano costituzionale, il solo richiamo al fatto che l'art. 117, comma 2, *lett. q)* Cost. attribuisce la materia della «*profilassi internazionale*» alla competenza esclusiva dello Stato, mentre la materia concorrente «*tutela della salute*»⁷, in quanto tale, richiede che le legislazioni regionali si adeguino alle leggi di principio di derivazione statale. La capacità di reazione dei sistemi sanitari regionali – pur con le distinzioni e contraddizioni che possono senz'altro ravvisarsi da Regione a Regione – si innesta, dunque, su competenze che sarebbero appannaggio dello Stato, come confermano la Costituzione e le leggi di polizia sanitaria da tempo previste nel nostro ordinamento. Semmai le Regioni hanno fatto uso del potere di ordinanza riconosciuto dal già menzionato art. 32 della Legge 833/1978⁸ e, pur lasciandosi andare a qualche proclama, quanto al governo delle esigenze organizzativo-sanitarie hanno espresso una capacità progettuale, di attrazione di investimenti e costituzione di partenariati pressoché immediata, come dimostra il presidio in corso di allestimento a Milano (Portello) con il patrocinio della Fondazione Fiera Milano; essa, peraltro, si svolgerà in ossequio all'art. 2 Cost. a beneficio dell'intero territorio nazionale, valorizzata dalle istanze di mobilità sanitaria interregionale.

Anche su questo punto, allora, occorre sottolineare come nulla sia bianco o nero: l'impulso dell'emergenza ha condotto a scelte criticabili sia da parte degli esecutivi regionali che di quello nazionale ancorché, ragionevolmente, pare difficilmente immaginabile che si possa richiedere assoluto rigore metodologico in frangenti ove occorre offrire risposte il più possibile immediate navigando a vista. Su questo aspetto, al di là delle molte sbavature ravvisabili, sia lo Stato che le Regioni pare stiano offrendo una buona prova complessiva, pur nel contesto di una dialettica interistituzionale spigolosa.

Forse si sarebbe dovuto agire più tempestivamente a tutela dei medici di medicina generale/pediatri di libera scelta e molto probabilmente, nelle zone più tristemente colpite dalla pandemia, si stanno registrando delle preoccupanti inefficienze legate alla saturazione delle Strutture ed alla carenza di mezzi – per ciò stesso, si auspica, temporanee – ma sottolineare

⁶ Dal Vangelo secondo Luca, Lc: 6,39-45.

⁷ Lo stesso dicasi per la materia «*protezione civile*».

⁸ Il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica è riconosciuto ai Presidenti di Regione ed ai Sindaci dei Comuni anche dall'art. 117 del d.lgs. 112/1998 e dall'art. 50 del d.lgs. 267/2000.

tali criticità non sottende un giudizio negativo del sistema sanitario regionale, specialmente se si sposta l'attenzione sull'inaudita prova di forza (e competenza) che finora ha espresso e seguita ad esprimere.

Su questo fronte i territori escono rafforzati dall'emergenza, anziché indeboliti, dal momento che la tempestiva operosità di amministratori, strutture e personale specializzato ha consentito, almeno finora, nel pieno della fase acuta, di garantire un servizio di prima assistenza anche in Comuni di ridotte dimensioni ed anche a fronte di volumi dell'emergenza in costante crescita, reagendo talora in modo anche originale e multi-attoriale – si pensi alle proficue inferenze tra attività degli IRCCS ed Enti del terzo settore – dinanzi al barocchismo di alcuni interventi normativi e delle procedure pubblicistiche di approvvigionamento di servizi e forniture. In Lombardia, ad esempio, ciò è stato sinora reso possibile anche dal carattere spiccatamente policentrico dell'offerta di cure imperniato sulla L.r. 11 agosto 2015, n. 23, la quale è intervenuta a sua volta sull'impianto della L.r. 30 dicembre 2009, n. 33.

Peraltro, i territori ne escono positivamente sia nei rapporti tra Stato e Regioni, sia nei rapporti interni tra Regione e Città: volendo personalizzare, cosa generalmente sconsigliata ma che mi prendo scientemente la libertà di fare, possiamo essere più che orgogliosi della prova di competenza e servizio sinora offerta dalle Istituzioni sanitarie pavese – penso soprattutto al Policlinico San Matteo – e sarà difficile, in futuro, non riconoscere a tali Istituzioni il merito di aver saputo riorganizzare l'offerta di cure in modo efficiente e sostanzialmente autonomo, a dispetto della forza centripeta dispiegata dall'area milanese⁹ nella ripartizione delle risorse interne alla Regione, cui a tratti si era assistito negli ultimi tempi su più fronti.

2. A fronte delle sollecitazioni esposte, raccolgo l'autorevole ammonimento del Presidente Andrea Zatti, circa la necessità di volgere lo sguardo al futuro con responsabilità, ottimismo e capacità di programmazione¹⁰.

La crisi che stiamo conoscendo – come tutte le crisi – può essere l'alba di una rinascita, a condizione di interpretare come una (costosa ed

⁹ Sia consentita un'ulteriore digressione. Purtroppo Milano – come sarebbe potuto accadere e non è stato – non è oggi la sede dell'*European Medicines Agency* (EMA), la quale dopo la *Brexit* è stata stabilita con qualche opacità metodologica da Londra ad Amsterdam. Probabilmente non è così ma forse se tale Agenzia, cui spetta un'ampia parte della regolazione dei prodotti farmaceutici, fosse insediata in Italia, si assisterebbe a qualche cura in più nella comunicazione istituzionale verso il nostro Paese da parte di alcune Istituzioni europee.

¹⁰ A. Zatti, *Rinascita selettiva dopo l'emergenza*, Note della Fondazione Romagnosi, 1, 2020, in corso di pubblicazione.

indesiderata) opportunità i vorticosi accadimenti di questi giorni. Desidero, dunque, affrancare la mia riflessione dal formalismo giuridico e tentare di offrire un modesto contributo più attento alle *policy* che, da domani, sarà opportuno tradurre in interventi normativi oculati, forti degli insegnamenti impartiti dalla pandemia.

La prima riflessione muove da un dato di fatto difficilmente contestabile.

La rapida evoluzione dell'epidemia, specialmente per quanto attiene ai focolai che sono divampati in alcune Strutture nosocomiali esponendo al rischio di contagio gli stessi operatori medico-sanitari¹¹, si sarebbe potuta mitigare se solo si fosse già potuto contare sull'avvenuta implementazione dei sistemi di telemedicina e, più in generale, su un attento monitoraggio facilitato dalle più moderne tecnologie della sanità digitale: ciò è già accaduto in alcune realtà ma secondo paradigmi ancora troppo "artigianali" e spazialmente limitati.

Sarebbero stati comunque necessari i presidi medici – respiratori, indumenti tecnici etc. – ed il contestuale potenziamento delle dotazioni organiche e strumentali delle Unità specialistiche poi effettivamente rafforzate in queste settimane presso gli ospedali di tutto il Nord Italia, dal momento che la fase acuta di manifestazione della malattia presenta caratteristiche di gravità tali da non consentire la stabilizzazione a distanza; tuttavia, la possibilità di offrire una porzione più ampia delle cure direttamente al domicilio del paziente (ad esempio nella fase pre-acuta e post-acuta) avrebbe alleviato l'impatto della crisi sanitaria e consentito tempi di reazione delle Strutture un poco più distesi.

Si badi bene che tale osservazione non sottende una critica della realtà italiana rispetto a quanto accada altrove. Infatti, uno dei pochi esempi – forse l'unico – di struttura sanitaria senza posti letto è rappresentato dal *Montefiore Medical Center* di New York, realtà di assoluta eccellenza mondiale descritta in un volume di Eric Topol¹², che fonda la propria operatività su servizi di *imaging*, monitoraggio da remoto dei parametri di salute sia attivi che passivi e, soprattutto, sulla diffusiva digitalizzazione dei dati e delle informazioni sanitarie¹³.

¹¹ Che a sua volta porta con sé il rischio di un progressivo rallentamento delle Strutture nell'erogazione dei servizi di cura a supporto delle acuzie.

¹² E. Topol, *The Patient Will See You Now: The Future of Medicine is in Your Hands*, Basic Books, New York 2016. Dello stesso Autore si suggerisce altresì Id., *The Creative Destruction of Medicine: How the Digital Revolution Will Create Better Health Care*, Basic Books New York 2011.

¹³ Cfr. A. Venturi, *Dato sanitario e sovranità: il diritto alle cure per tutti*, in M. Monti-C.A. Redi (a cura di), *Uguaglianza - disuguaglianza. Equità = salute*, Collana di Studia Ghisleriana, Ibis, Pavia 2016.

Sennonché in sistemi come quello lombardo – connotato da elevati livelli delle prestazioni, presenza di centri di eccellenza su diverse aree specialistiche, presidio diffuso su tutto il territorio lombardo anche per quanto attiene alla gestione della presa in carico delle cronicità e delle fragilità e discreta diffusione di infrastrutture tecnologiche e digitali su ampia parte del territorio regionale, agevolata dalla presenza di una (vera) Città metropolitana e di molte Città di medio-grandi dimensioni – l’idea di puntare ad un modello di questo tipo non è così peregrina. Ovviamente, quanto sopra non in sostituzione dell’esistente – cosa per vero impossibile – ma in aggiunta a quanto già previsto, valorizzando le sperimentazioni già avvenute con successo nel territorio regionale, in applicazione della normativa nazionale sulla digitalizzazione della documentazione sanitaria.

Una rinnovata spinta verso la digitalizzazione, peraltro, non dovrebbe investire solamente il settore sanitario ma estendersi a tutte le pubbliche amministrazioni, come purtroppo sinora è avvenuto solo parzialmente e, sovente, senza puntare a sufficienza sull’interoperabilità. Non è un caso che la digitalizzazione venga ancora avvertita da molti funzionari delle amministrazioni locali come un onere burocratico anziché un’opportunità: probabilmente, tra le molte ragioni, ciò si deve appunto alla limitata interoperabilità sinora realizzata tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte nella gestione dei procedimenti amministrativi nonché, più in generale, al fatto che “digitalizzazione” ancora non equivale a “semplificazione”.

3. Considerando il fatto, inoltre, che la Lombardia costituisce uno dei quattro Motori dell’Europa¹⁴, volgere lo sguardo all’orizzonte significa prendere in considerazione anche le interrelazioni tra la costellazione di imprese insediate in Lombardia e l’ambiente, per astrarre con procedimento induttivo dal particolare al generale.

Uno degli insegnamenti che promana dall’emergenza è che la “ribellione” della natura alle attività antropiche intensive può avere conseguenze catastrofiche per la salute dell’uomo e la sua economia: come meglio non si poteva esprimere, pensavamo «[...] *di rimanere sempre sani in un mondo malato*»¹⁵.

La rinascita complessiva, anche dal punto di vista giuridico, potrebbe allora programinarsi secondo una declinazione multilivello a partire dai

¹⁴ I quali corrispondono alle [Regioni Baden-Württemberg, Catalunya, Auvergne Rhône-Alpes e Lombardia](#).

¹⁵ Papa Francesco I, *Pregliera universale per l'emergenza sanitaria*, Città del Vaticano, 27 marzo 2020.

rapporti tra attività dell'uomo e natura, atteso il fatto che molti esperti sembrano attribuire l'esplosione dell'emergenza sanitaria alla costante espansione delle periferie urbane a discapito degli ecosistemi.

Nelle more della ricostruzione economica di sistemi che soffriranno enormemente gli effetti della pandemia, occorrerà approntare azioni coordinate, fondate su un catalogo di interventi sinora oggetto dell'attenzione solo sporadica o insufficiente dei legislatori internazionali, europeo e dei singoli Stati.

Dal punto di vista internazionale, occorrerebbe rilanciare la sfida di una *governance* globale dell'ambiente, a partire dall'istituzione di una Corte Internazionale dell'Ambiente¹⁶ avente la finalità di proteggere complessivamente le risorse naturali secondo un criterio di sostenibilità, nell'interesse anche delle generazioni future e con accesso sociale di carattere obbligatorio, che se oggi esistesse forse avrebbe potuto arginare le derive che si sono registrate in alcuni Paesi BRICS. Del resto, se nemmeno tale emergenza riuscisse a smuovere gli Stati, tale progetto dovrebbe a buon titolo considerarsi tramontato.

In seconda battuta, almeno a livello europeo, una riconversione "*green*" delle maggiori filiere produttive potrebbe essere la chiave per reimpostare un nuovo rapporto tra attività produttive e sostenibilità economica, ambientale e sociale. Gli strumenti giuridici risiedono anzitutto, per il settore produttivo primario, in una nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC), ancora più attenta al *greening* ed all'incentivazione di aree verdi libere da fitofarmaci e nelle quali incrementare la ricreazione di ecosistemi in parte perduti associata, sul fronte domestico, all'incentivazione verso i sistemi di qualità, la semplificazione dell'accesso al mercato dei prodotti cc.dd. "a chilometro zero" – anche facilitando la creazione di reti di imprese e cartelli territoriali nei rapporti con la grande distribuzione – e la creazione istituzionale di piattaforme di sostegno ai gruppi di acquisto solidale. Il quadro potrebbe completarsi con la valorizzazione delle produzioni agricole completamente sostenibili ed a bassa emissione, nonché con il recupero di una nuova strategicità di un settore negli ultimi decenni passato in secondo piano nella pianificazione economica nazionale: l'epidemia ci insegna che l'agroalimentare rappresenta un comparto di assoluto rilievo anche sul fronte della coesione sociale, mentre la tensione verso le produzioni di qualità potrebbe costituire il volano per una ripresa delle esportazioni.

¹⁶ A. Postiglione, *Per un Tribunale dell'Ambiente*, Giuffrè, Milano, 1990.

Per quanto riguarda il settore secondario e terziario (industria e servizi), l'emergenza ha sottolineato ancora una volta l'esigenza di infrastrutture tecnologiche funzionali, che costituiscano la base per una rinnovata declinazione dei rapporti professionali.

Una parziale stabilizzazione dei sistemi di *smart working*, favorita dalla continua sperimentazione delle moderne piattaforme tecnologiche, potrebbe condurre ad un apprezzabile abbattimento dell'inquinamento atmosferico intrinsecamente legato al pendolarismo, specialmente per quelle attività d'ufficio che ben si attagliano ad una gestione a distanza, anche solo per una porzione dell'orario settimanale di lavoro. Questa effimera e necessitata conquista del nostro Paese, dovuta agli obblighi imposti dalle iniziative legislative dei Governi nazionale e regionali, rappresenta una realtà consolidata in altre realtà europee, specialmente per quanto riguarda le attività dei grandi gruppi multinazionali e conduce ad un incremento anche del benessere sociale, se non altro per la possibilità di liberare tempo e risorse altrimenti occupate dagli spostamenti, di per sé improduttivi.

All'indomani dell'epidemia anche il diritto delle Città deve essere ripensato.

Oggi si parla moltissimo delle cc.dd. *smart cities* ma di fatto solo una porzione ridotta degli investimenti pubblici è stata sinora rivolta verso la creazione di un nuovo ed innovativo paradigma di città sostenibile ed intelligente. Il tema si lega, per il tramite del governo del territorio, anche al contenimento del consumo dei suoli, a sua volta connesso al recupero delle aree dismesse ed al contestuale riuso del suolo edificato. Sebbene le legislazioni regionali abbiano tutte in misura più o meno decisa affrontato il tema con l'obiettivo specifico di tradurre in norme regionali le azioni propedeutiche al raggiungimento del traguardo dell'azzeramento del consumo di suolo previsto per il 2050 dal settimo Programma di azione ambientale dell'Unione Europea, l'obiettivo menzionato sembra ancora molto lontano dall'essere raggiunto.

Sono molti gli ostacoli che si frappongono tra legislazioni regionali e nazionali, da una parte, e risultato auspicato, dall'altra, tutti più o meno legati alle ragioni dell'economia, come se la rigenerazione dei tessuti urbani non potesse, qualora ben governata, essa stessa costituire un *driver* di sviluppo economico. Peraltro, anche ammettendo che si riesca a realizzare l'azzeramento del consumo di nuovo suolo nei prossimi trent'anni, occorre considerare quale stato dei luoghi ci consegnerà questo obiettivo: infatti, la diffusione di logistiche e cattedrali nel deserto della pianura padana, anche

solo da un punto di vista paesaggistico, avrebbero già dovuto stimolare la riflessione circa la necessità di tentare una riconversione verde di molte di quelle aree, nell'ottica se possibile, di restituirle all'agricoltura e agli ecosistemi. Auspicare l'azzeramento del consumo di nuovo suolo nel 2050 implica per certi versi anche la rassegnazione all'accettazione di mantenere il livello di cementificazione attuale, seppur a fronte di un patrimonio di opere edilizie incompiute o fatiscenti e l'obiettivo, ribaltato secondo questa declinazione, non appare in fondo poi così ambizioso, almeno in un Paese nel quale si assiste alla continua decrescita delle nuove nascite¹⁷.

La pubblica amministrazione può fare molto e troppo poco ha fatto sinora, sicché da ora sarà opportuno predisporre una normativa più attenta al *public green procurement*, che già sta dando i suoi risultati, ed all'inserimento di clausole sociali ed ambientali negli appalti di forniture e servizi. Probabilmente svincolare tali istituti dal rigore che contraddistingue l'attuale normativa sugli appalti proponendo modelli semplificati alla presenza di determinati requisiti potrebbe costituire un'opzione da non tralasciare.

La rigenerazione urbana e l'attenzione alla cura dell'ambiente di vita, restituito alla piena fruizione delle collettività, può infine sottendere anche una rigenerazione del legame sociale sussistente tra uomo, natura e territori che a sua volta – oltre a stimolare la memoria delle tradizioni ed il valore del patrimonio paesaggistico e culturale minore – potrebbe condurre ad un nuovo umanesimo nel quale la tecnologia e l'economia siano al servizio dell'uomo e del pianeta e non gli strumenti del loro deterioramento fisico e valoriale.

Talora si raggiungono limiti di fronte ai quali bisogna fermarsi e riflettere su che idea di futuro intendiamo consegnare alle nuove generazioni, anche perché l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo occupa il presente ma non è detto che non si ripresenti in altre forme, anche più severe, in futuro.

¹⁷ Il fenomeno dovrebbe tradursi, almeno da un punto di vista logico, in una contestuale restrizione delle esigenze abitative complessive in ragione della decrescita demografica.